

I chiarimenti delle Entrate. Gli uffici invieranno via Pec o posta ordinaria l'invito a regolarizzare la posizione con il ravvedimento

Alert sulle operazioni Iva 2011

Imprese e professionisti chiamati a sanare l'anomalia tra dichiarazione e spesometro

Luca De Stefani

Le imprese e i professionisti che non hanno dichiarato, ai fini Iva, tutte le operazioni attive effettuate nel 2011, rispetto a quelle comunicate dai propri clienti nello spesometro presentato per lo stesso anno, riceveranno dall'agenzia delle Entrate una comunicazione dell'anomalia, con l'invito a regolarizzarla tramite il **ravvedimento operoso**. Lo stesso accadrà ai professionisti con partita Iva e ai lavoratori occasionali che non hanno tassato tutti i compensi incassati nel 2011, rispetto a quanto dichiarato dai clienti nel 770/2012.

A prevederlo è il provvedimento dell'agenzia delle Entrate in n. 94624, secondo il quale queste informazioni saranno inviate all'indirizzo Pec che il contribuente ha comunicato al Registro imprese o per posta ordinaria, se l'indirizzo Pec non è attivo o non è registrato. Nulla si dice circa la possibilità che queste informazioni siano consultabili da parte degli intermediari abilitati all'accesso nel cassetto fiscale del contribuente, ma si presume che ciò sia consentito.

Iva

Relativamente al confronto tra i ricavi e i compensi indicati nella dichiarazione Iva trasmessa e i dati a disposizione delle Entrate, grazie all'elenco clienti e fornitori (cosiddetto spesometro) trasmesso dai propri clienti, la comunicazione delle Entrate conterrà:

- la «somma algebrica dell'ammontare complessivo delle operazioni» imponibili (rigo VE24 del modello Iva 2012), non imponibili, anche a seguito di dichiarazione d'intento (righe VE31 VE32), esenti (VE33), con applicazione del reverse charge (VE34), effettuate nell'anno, ma con imposta esigibile in anni successivi (VE36), ed effettuate in anni precedenti, ma con imposta esigibile nel 2011 (VE37);
- i codici fiscali, i cognomi e i nomi o le denominazioni dei «contribuenti, soggetti passivi Iva, che hanno comunicato» alle Entrate, tramite lo spesometro, di aver effettuato acquisti dal contribuente nel 2011, oltre che l'ammontare degli acquisti che questi ultimi hanno effettuato dal contribuente destina-

tario della comunicazione delle Entrate; il provvedimento non specifica, se quest'ultimo importo sia la somma di tutti gli acquisti che risultano alle Entrate come effettuati presso il contribuente destinatario della comunicazione ovvero se questo importo sia suddiviso per singolo cliente.

Nella comunicazione sarà evidenziata la differenza tra i due dati, cioè l'ammontare delle «operazioni attive che non risulterebbero riportate nel modello di dichiarazione».

Forse sarebbe stato più semplice (e avrebbe compreso anche l'Iva sulle operazioni passive), comunicare al contribuente le differenze tra il suo spesometro (operazioni attive e passive) e quello dei propri clienti e fornitori.

Compensi

Relativamente al confronto tra i compensi dichiarati per il 2011 da parte dei lavoratori autonomi (con partita Iva od occasionali) e quanto dichiarato nel modello 770 da parte dei sostituti d'imposta, la comunicazio-

Presunta evasione fiscale

AGF



D'Amico, indagine spostata a Roma

La giornalista Ilaria D'Amico è indagata a Roma per violazione della legge tributaria. Secondo i pm avrebbe evaso l'Ipe tra il 2009 e il 2011 per un importo di circa 400 mila euro. Il procedimento, avviato a Milano nell'ottobre scorso a seguito delle indagini condotte dal giugno 2013 dalla Guardia di finanza, è stato trasferito a Roma per competenza. In una nota, l'avvocato Carlo Longari scrive che si tratta di «fatti generati dall'errata contabilizzazione dei costi inerenti la propria attività professionale» e che «la signora D'Amico ha presentato il 28 dicembre 2013 una denuncia querela per truffa nei confronti dell'ex commercialista di famiglia».

ne delle Entrate conterrà:

- la dichiarazione dei redditi del contribuente relativa al 2011, nella quale, secondo le Entrate, «i compensi risultano parzialmente o totalmente omessi»;
- gli importi dei «compensi imponibili», distinti «per singolo sostituto», che, secondo le Entrate, sono stati percepiti dal contribuente, in base a quanto «indicato dai committenti» nel quadro «Comunicazione dati certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi» del modello 770/2012.

Le comunicazioni, che conterranno anche gli importi delle «ritenute effettuate a titolo di acconto» e delle «somme non soggette a ritenuta», riguarderanno solo le prestazioni di lavoro autonomo svolte «nell'esercizio di arte o professione abituale» e quelle «non esercitate abitualmente» e non gli altri redditi indicati nel citato quadro del 770, tra i quali si ricordano le provvigioni o le indennità di cessazione dei rapporti di agenzia e gli utili agli associati in partecipazione.